

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Muga, SL (Haro, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e, conseguentemente, rendere priva di effetti la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2012, nel procedimento R 1845/2010-4;
- annullare e, conseguentemente, rendere priva di effetti la decisione della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 2 agosto 2010 (opposizione B1509499);
- condannare l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «*aroa*», per prodotti appartenenti alle classi 29, 32 e 33 — Domanda di marchio comunitario n. 8 276 297

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bodegas Muga, SL

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo contenente l'elemento denominativo «*aro*», per prodotti appartenenti alla classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)

(Causa T-538/12)

(2013/C 38/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Optilingua holding SA (Epalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michele Esposito (Cava de' Tirreni, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 ottobre 2012, nel procedimento R 444/2011-1;
- condannare l'UAMI e Michele Esposito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «ALPHATRAD», per servizi appartenenti alle classi 35, 38, 41 e 42 — marchio comunitario n. 617 316

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Esposito

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di decadenza è accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — Cementos Molins/Commissione

(Causa T-424/11) ⁽¹⁾

(2013/C 38/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.